

COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 48 / 01.04.2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

L'anno **duemilaquindici** addì **uno** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

PUMO DONATELLA	SINDACO	Presente
FIORI CLAUDIA	VICE SINDACO/ASS.	Presente
BRAMBILLA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Assente
MICHELE BARBIERI	ASSESSORE	Presente
MARIA CRISTINA LANZA	ASSESSORE	Presente

Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste il Segretario **Dott.ssa Fausta NIGRO**.

La Sig.ra **Donatella PUMO** – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Considerato che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione:

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Vista la nota ANCI sulla misura contenuta nella Legge di Stabilità 2015 prot. n. 1137/15 circolare n. 61/15 laddove si legge:

"Pur con il fine di accelerare le decisioni sulla razionalizzazione delle società, la norma – che pare concentrare i relativi atti gestionali sui Sindaci – risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia (questione estremamente delicata) e soprattutto se la stessa, rispetto all'organo monocratico, possa addirittura estendersi fino agli atti successivi di realizzazione del Piano.

In merito a ciò, un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il succitato Piano può essere approvato dal Sindaco (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) entro il 31.03.2015 e trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei Conti, assieme alla relazione tecnica. Il dispositivo dell'atto sindacale potrebbe contenere anche il mero indirizzo delle operazioni da effettuare (cessione, aggregazione, ecc.) con presa d'atto della relazione tecnica.

Nel caso però vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sull'ente locale anche dopo tale invio, si dovrebbe seguire il passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'articolo 42 del TUEL inerenti organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Nel caso di modifiche si ritiene che le stesse potranno essere trasmesse alla Corte dei Conti regionale; su tale delicata questione appare necessario un chiarimento."

Ritenuto, nelle more di acquisire i chiarimenti auspicati da ANCI nella sua circolare di assumere una deliberazione di Giunta Comunale volta ad esprimere la volontà dell'Amministrazione Comunale di mantenere la partecipazione azionaria in CAP Holding s.p.a., unica società partecipata del Comune di Siziano;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

- 1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Comune di Siziano

Art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Proposta di deliberazione relativa a:

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014).

Ad iniziativa del Sindaco e di competenza della Giunta Comunale
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica.
Siziano, lì01/04/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI F.to(Dott.ssa Fausta NIGRO)
Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnico-contabile / copertura finanziaria, con imputazione della spesa di elemente sull'intervento del bilancio competenza.
Siziano, lì01/04/2015

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(Franca Cordani)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE F.to Donatella PUMO	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Fausta NIGRO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ut	fficio
ATTES	
che la presente deliberazione:	
è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 l	al D.L.vo n. 267/00) senza reclami;
☐ è divenuta esecutiva il giorno (art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00)	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
[N] Immediatamente eseguibile (Si / No)	
Dalla Casa Comunale, lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE	
Dalla Casa Comunale, lì	
	IL SEGRETARIO COMUNALE